



**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2022 - 2024**

Roma, 26 aprile 2022

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza



INDICE

PREMESSA.....	3
1. INTRODUZIONE.....	6
2. CONTESTO NORMATIVO.....	7
3. OBIETTIVI	12
4. SOGGETTI COINVOLTI	13
4.1 Organo di indirizzo.....	14
4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	15
4.3 Organismi indipendenti di valutazione	19
4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)	19
4.5 Personale	19
5. ADOZIONE DEL PTPCT 2022-2024	21
5.1 Pianificazione.....	22
5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell’Ente.....	22
5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio	22
5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024	22
6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO.....	23
6.1. Analisi del contesto	24
6.2. Valutazione del rischio	46
6.3. Trattamento del rischio	50
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	62
8. CONSULTAZIONE	63
9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	63
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2022 – 2024	64
1. INTRODUZIONE.....	65
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	66
3. SOGGETTI COINVOLTI	66
4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	67
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	68
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO	68
6.1 Accesso documentale.....	68
6.2 Accesso civico	70
6.3 Accesso civico generalizzato.....	71
6.4 Registro degli accessi.....	72

All. 1: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione

All. 2: Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti



PREMESSA

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), emanazione del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e costituisce la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai sensi del d.lgs. 15/2004 e s.m.i.; si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico.

L'Ente presiede, cura e coordina l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per i Giochi Olimpici e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

Il CONI esercita anche un potere di indirizzo e vigilanza nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e, seppure in modo più temperato, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite. In tale contesto, si colloca, ad esempio, il potere di riconoscimento, ai fini sportivi, il potere di approvazione degli Statuti e dei Regolamenti, il potere di commissariamento, l'approvazione dei bilanci, l'attività di vigilanza, etc.

In sintesi, il CONI assume le vesti di un ente dal triplice volto istituzionale essendo, allo stesso tempo, il Comitato Olimpico Italiano e, come tale, l'articolazione territoriale del CIO in Italia; la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; l'ente pubblico cui sono demandate *ex lege* le funzioni di governo, cura, organizzazione, potenziamento e massima diffusione dell'attività sportiva sul territorio nazionale.

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha apportato modifiche di governance che riguardano il CONI, la Sport e Salute S.p.A. (Società) e i loro rispettivi rapporti. Al riguardo, la norma ha stabilito che «gli organi di vertice della Società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI». Inoltre, l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso un parere (Cs 44631119 Sez. A.G.) in merito ai rapporti tra il CONI e la Società stabilendo che:

- la Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, svolgendo al contempo sia la funzione di ente strumentale del CONI sia autonome funzioni di attuazione delle scelte di politica sportiva dell'Organo di Governo competente in materia di sport e di supporto, ad esempio, alle Federazioni Sportive Nazionali;
- le funzioni attribuite dalla legge restano prerogative proprie dell'ente CONI che si avvale degli uffici della Società, la quale assume, dunque, una veste ausiliaria e resta soggetta, con riferimento alle funzioni svolte dal CONI, ai poteri di direzione e controllo di quest'ultimo;
- nel contratto di servizio dovranno determinarsi i servizi per lo svolgimento delle attività



strumentali ed esecutive necessari per il funzionamento del CONI, con individuazione delle unità di personale necessarie allo svolgimento delle attività stesse, fermo restando che l'Ente esercita, in ogni caso, sulla struttura organizzata, posta a propria disposizione, poteri di direzione e controllo, indispensabili per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, seppure il rapporto di lavoro dei dipendenti sia esclusivamente legato alla Società.

In data 4 novembre 2019 il CONI ha stipulato un nuovo contratto di servizio con Sport e Salute S.p.A., scaduto il 31 dicembre 2019, in cui sono stati definiti i rispettivi ambiti di attività e la stessa Società ha emanato alcuni ordini di servizio che hanno individuato gli uffici dedicati al funzionamento del CONI.

In data 29 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, che ha sancito la piena autonomia funzionale ed organizzativa del CONI rispetto a Sport e Salute S.p.A., da ultimo, modificato dall'articolo 1, commi 917 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

In particolare, tale intervento legislativo stabilisce che, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato Olimpico Internazionale, e per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, il CONI è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Pertanto, nel limite della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:

a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

All'esito del ripetuto intervento legislativo, sono stati trasferiti al CONI, oltre al personale dipendente, anche alcuni immobili: l'immobile Villetta Parco Foro Italico, l'impianto Centro di Preparazione Olimpica di



Formia, l'impianto Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e l'impianto Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

Il CONI può stipulare con Sport e Salute appositi contratti di servizio per lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri dell'Ente.

Lo stesso sistema di prevenzione della corruzione vede nell'indipendenza dell'Ente il suo primo e più importante punto di forza. Il principio dell'autonomia sportiva, declinato nella sua accezione di salvaguardia da ingerenze di natura politica, postula il potere di controllo economico del CONI sulle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, a garanzia di una corretta gestione.

In questa ottica, si ritiene di non discostarsi dal percorso intrapreso a partire dal 2020, rinnovando la scelta di redigere un autonomo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, elaborato alla luce dell'analisi dei livelli di rischio cui è specificamente esposto il CONI.

Il presente documento, pertanto, costituisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) del CONI e va a integrare e sostituire, in un'ottica di continuità, quello precedentemente adottato.



1. INTRODUZIONE

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è prevista dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* ed ottempera alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge stessa. Tale normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, delineando un programma di attività derivante da una analisi sui livelli di esposizione degli uffici a tale rischio ed indicando le diverse aree sensibili, le misure concrete da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici ed i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura nei tempi prefissati.

Il presente Piano costituisce documento programmatico del CONI e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Nello specifico, in occasione dell'aggiornamento annuale previsto entro il 31/01/2022¹, il nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d'intesa con l'organo amministrativo, ha ritenuto opportuno revisionare e integrare alcuni aspetti del PTPCT precedentemente adottato.

Tale documento è stato redatto tenendo conto dell'esito delle verifiche e dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno 2021 dal precedente Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché delle numerose modifiche organizzative intervenute.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone di n. 3 parti, quali:

- Il presente documento di n. pag. 72;
- allegato n. 1 - relativo a mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione;
- allegato n. 2 - relativo a dati e informazioni oggetto di pubblicazione e relative tempistiche e referenti nella sezione trasparenza.

¹ Il Consiglio dell'ANAC, nel comunicato del 14 gennaio 2022, ha reso noto il differimento al 30 aprile 2022 del termine per la predisposizione e pubblicazione dei Piani triennali 2022-2024 (PTPCT).



Tutti i predetti elementi sono da considerarsi parti sostanziali e non scindibili del presente Atto.

2. CONTESTO NORMATIVO

La corruzione, nella sua più ampia definizione, è un fenomeno di portata internazionale.

L'Italia ha ratificato numerose Convenzioni anticorruzione, tra cui:

- la Convenzione OCSE “*on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*” (c.d. The OECD Anti-Bribery Convention) del 21 novembre 1997, ratificata dall'Italia con la Legge n. 300 del 2000, cui hanno fatto seguito le Raccomandazioni della stessa Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, adottate nel 2009 e, più recentemente, a novembre 2021;
- le *Civil and Criminal Law Conventions on Corruption* di Strasburgo adottate dal Consiglio d'Europa nel gennaio e novembre 1999, ratificate dal nostro Paese rispettivamente con le Leggi n. 110 e n. 112 del 28.06.2012, che prevedono l'incriminazione per reati di corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e privato e rimedi giudiziari efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione;
- la *United Nations Convention against Corruption* (c.d. Convenzione di Merida) adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con la Legge n. 116 del 2009, la quale costituisce il primo strumento messo in atto dalla comunità internazionale nella lotta alla corruzione come fenomeno transnazionale nonché l'unico strumento anticorruzione universale legalmente vincolante.

Il CONI, altresì, tiene conto del *Code of Ethics* del Comitato Internazionale Olimpico, in cui vengono codificati, tra l'altro, i principi e le linee guida che i Comitati Nazionali Olimpici e le Organizzazioni Sportive devono rispettare ed implementare a fini di integrità e *good governance*.

Infine, sempre in ambito internazionale, il CONI nel 2016 ha aderito allo *United Nations Global Compact*, un codice volontario che nasce dalla volontà di promuovere un'economia globale sostenibile e richiede alle aziende ed alle organizzazioni che vi aderiscono di adottare comportamenti proattivi nel campo della tutela dei diritti umani, dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, della lotta alla corruzione e, più in generale, di supportare i più ampi obiettivi di sviluppo posti dalle Nazioni Unite stesse.

Per quanto riguarda l'ambito sportivo, è doveroso citare la Convenzione del Consiglio d'Europa conclusa nell'autunno del 2014 in occasione della conferenza dei ministri dello sport tenutasi a Macolin contro la manipolazione dei risultati sportivi (*match-fixing*).



Essa contiene per la prima volta regole che impegnano i contraenti alla lotta contro la manipolazione dei risultati sportivi. Tra queste regole rientrano il dovere per gli Stati di emanare norme penali adeguate e l'assistenza giuridica reciproca.

La c.d. *Convenzione di Macolin* sulla manipolazione delle competizioni sportive è entrata in vigore il 1° settembre 2019 a seguito della ratifica da parte dei primi sei paesi (Italia, Norvegia, Portogallo, Repubblica di Moldova, Svizzera e Ucraina). L'Italia ha aderito alla Convenzione, sottoscrivendola il 7 aprile 2016 ed approvandola in via definitiva al termine del percorso parlamentare l'11 aprile 2019; il 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. A tal fine, i principali obiettivi della Convenzione sono:

- a) prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali;
- b) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

Sempre con riferimento all'ambito sportivo, inoltre, si riportano di seguito ulteriori interventi (c.d. *soft law*) ritenuti di assoluto rilievo:

- *Recommendation Rec(2005)8 on the Principles of Good Governance in Sport*, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
- *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance*, pubblicato dallo *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2010, aggiornato nel novembre 2021;
- *Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement*, pubblicato dall'OCSE nel luglio 2012;
- *The United Nations Convention against Corruption: A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events*, pubblicato dallo *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* nel 2013;
- *High-level principles for integrity, transparency and effective control of major events and related infrastructures* e *Recommendation on Public Procurement*, pubblicati dall'OCSE nel 2015;
- *Principles for Leveraging Local Benefits from Global Sporting Events* e *Organising Sporting Events: Preventing corruption and promoting responsible business conduct*, pubblicati dall'OCSE nel 2016;
- *Recommendation on Public Integrity*, pubblicato dall'OCSE nel 2017;
- *The Manual on Corruption Surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys*, pubblicato dallo *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2018;



- Recommendation CM/Rec(2018) on Promotion of good governance in sport, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel dicembre 2018;
- *Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19*, pubblicato dal *Group of States against Corruption* (GRECO) il 15 aprile 2020.
- *Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement*, pubblicato dall'OCSE nel 2020;
- *Procurement of major international sport-events-related infrastructure and services: Good practices and guidelines for the Olympic Movement*, pubblicato dall'OCSE nel 2020;
- *Global Report on Corruption in Sport*, pubblicato dallo *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2021.

In merito al contesto normativo nazionale, come noto, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha recepito gran parte delle disposizioni contenute nelle norme internazionali sopracitate.

L'apparato normativo di prevenzione della corruzione e trasparenza è strutturato, all'interno del nostro ordinamento, su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)², predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- a livello decentrato attraverso i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione individuati da ogni amministrazione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti Piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione, ove esistenti;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione mediante il quale le amministrazioni individuano i rischi di corruzione e predispongono i relativi rimedi, attraverso l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

² Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità con Delibera n. 72 del 2013 e, annualmente, soggetto a modifiche/aggiornamenti emanati dall'ANAC con apposite Delibere e pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità.



In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato, in seguito, approvato il decreto trasparenza inerente al diritto di accesso civico, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal d.lgs. 97/2016. Il quadro normativo così delineato ha inciso in modo significativo sulla valorizzazione e sul rafforzamento delle misure a tutela della trasparenza, introducendo forme di controllo diffuso da parte dei cittadini e implementando i mezzi volti a contrastare le condotte illecite e i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti richiamati dalla legge.

L'art. 1, co. 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, fa riferimento ai soggetti indicati all'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza, del resto confermando e ampliando quanto era già stato anticipato nella determinazione ANAC n. 8 del 2015 – poi sostituita dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017, laddove si erano ricompresi tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico assoggettati alla normativa *de qua*, anche le società in controllo pubblico.

La normativa fa riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, comprensiva delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso, da parte di un soggetto, del potere derivante dalla funzione a lui affidata, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni di c.d. "*maladministration*" in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il CONI, nella predisposizione del proprio PTPCT, tiene conto della seguente normativa esterna e interna:

- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 di approvazione del testo del Codice penale;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del Codice civile;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introduzione del Codice del processo amministrativo;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";



- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; (in materia di *whistleblowing*);
- legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- D.L. 29 gennaio 2021, n. 5, “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 e s.m.i.;
- D.P.C.M. 17 giugno 2021, “Modalità di attuazione del trasferimento di beni immobili destinati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”.

Nella redazione del Piano si è tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- determinazione n. 6 /2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. *whistleblower*);
- determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5 - bis, comma 6, del



d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;
- delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001”;
- delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;
- delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
- delibera ANAC n. 690 del 1° luglio 2020, recante “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis Decreto legislativo n. 165/2001”;
- comunicato del Presidente dell’Autorità del 3 novembre 2020;
- delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”.

3. OBIETTIVI

Il CONI, Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), è regolato dalla Carta Olimpica, dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 e s.m.i.

Ai sensi dell'art .1, comma 2 dello Statuto, il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.



Il CONI, anche per il triennio 2022 - 2024, intende proseguire l'attività di conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Nel perseguimento di tali fini, il CONI applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, che la differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, il CONI, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:

- predisporre specifiche misure organizzative e apposite procedure aventi lo scopo di prevenire fenomeni corruttivi;
- promuovere l'integrità, attraverso l'individuazione delle situazioni in cui possono ravvisarsi ipotesi di illecito e di conflitto di interessi nonché ipotesi di mala amministrazione;
- adottare un sistema di monitoraggio continuo, volto alla prevenzione del rischio corruzione e al presidio della trasparenza;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari del presente Piano ad attivarsi in maniera attiva e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne in materia e nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e di presidio della trasparenza;
- attuare i programmi di formazione e di informazione sulla normativa e sullo stato di attuazione all'interno dell'Ente medesimo.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)), l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Tuttavia, il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura dell'Ente.

Difatti, nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.



I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del CONI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto dell'Ente, sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, ivi incluso il Codice di Comportamento, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

Con riferimento ai responsabili delle strutture organizzative, questi:

- effettuano gli *assessment* delle attività di competenza coadiuvati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- sono tenuti a monitorare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli e delle misure di prevenzione nelle attività di competenza;
- sono tenuti ad attuare gli eventuali interventi correttivi individuati;
- sono tenuti ad effettuare le segnalazioni ritenute opportune o necessarie in caso di non conformità, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di gestione attuato.

Con riferimento agli organi di vertice, questi sono tenuti a conoscere i principali rischi che impattano sull'organizzazione e le modalità con cui sono tenuti sotto controllo dal management, gli obiettivi definiti in materia di anticorruzione e il loro allineamento con la missione dell'organizzazione, nonché le principali risultanze delle attività di controllo e le azioni da intraprendere.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

4.1 Organo di indirizzo

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, *“l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia”*.

In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti e curarne la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;



- ricevere, con cadenza annuale, le Relazioni del RPCT;
- adottare le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT;
- partecipare al processo di gestione del rischio corruzione;
- osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- accogliere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, la Giunta Nazionale del CONI (GN) quale organo di indirizzo politico dell'Ente:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CONI;
- nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- approva il PTPCT entro le scadenze di legge;
- riceve la Relazione annuale del RPCT.

La GN ha approvato la versione definitiva del PTPCT condividendone i contenuti e gli obiettivi.

Il Presidente del CONI:

- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione qualora non siano previste riunioni degli Organi a ciò preposti entro le scadenze di legge. In tal caso, il suddetto Piano viene ratificato alla prima riunione utile della Giunta Nazionale;
- può essere delegato ad apportare eventuali modifiche al PTPCT in corso d'anno, dandone notizia alla prima riunione utile di GN.

Il Segretario Generale del CONI:

- riceve le segnalazioni del RPCT circa i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione e dei conflitti di interesse;
- comunica all'Ufficio Personale i casi di mancato supporto e collaborazione con gli RPCT ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare;
- compie le azioni necessarie ed opportune in caso di segnalazioni di conflitti di interesse segnalati dal RPCT.

4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.



Le informazioni relative alla nomina del RPCT devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma.

Il soggetto individuato come RPCT deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa, l'organo di indirizzo, tenuto conto delle intervenute dimissioni del precedente RCPT, ha provveduto a nominare in data 18 gennaio 2022, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'avv. Francesca Macioce.

L'atto di nomina del RPCT è pubblicato sul sito internet dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

La nomina del RPCT ha una durata pari al quadriennio olimpico e l'incarico è rinnovabile per un massimo di tre mandati, anche tacitamente.

Si precisa che, qualora i requisiti sottesi alla nomina del RPCT dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'organo di indirizzo procederà alla revoca dell'incarico e alla sua sostituzione. Nello specifico, la revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o in caso di perdita dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

La rinuncia all'incarico da parte del RPCT può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di indirizzo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT è indipendente ed autonomo e riferisce direttamente alla GN di CONI. A tal fine, il RPCT svolge le attività previste dalla normativa vigente e, in particolare, le seguenti funzioni:

- propone all'Organo di indirizzo il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti;
- redige e trasmette all'Organo medesimo la relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- definisce procedure per selezionare e formare adeguatamente i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;



- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- riferisce all'Organo di indirizzo sull'attività svolta ogniqualvolta venga richiesto;
- monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- cura la diffusione del Codice di Comportamento all'interno del CONI e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'istituto del diritto di accesso;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento");
- segnala eventuali fatti riscontrati potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, per l'attivazione di procedimenti disciplinari;
- deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva comunicazione all'ANAC, in caso di eventuali circostanze riscontrate nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT di CONI ha libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo e può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque struttura che è tenuta a rispondere.

Il RPCT può avvalersi della consulenza delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate.

Il RPCT ha una dotazione di budget adeguata al corretto e regolare svolgimento delle proprie funzioni e alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico sia



nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso si avvalga, a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali".

Il RPCT deve segnalare le anomalie e i casi di mancato supporto e collaborazione al Segretario Generale di CONI e all'OIV, che informano l'Ufficio Personale.

Le funzioni spettanti in capo al RPCT non sono delegabili se non in caso di motivate e straordinarie necessità, riconducibili a situazioni eccezionali. Rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione, salvo che provi di aver:

- predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni previste dalla Legge 190/2012 circa i suoi compiti;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.

Il RPCT del CONI, nella persona dell'avv. Francesca Macioce, ha proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia della versione precedente del medesimo, confermando i contenuti sostanziali del Piano già adottato e apportando le modifiche ritenute necessarie.



4.3 Organismi indipendenti di valutazione

La Giunta Nazionale adotta gli strumenti di pianificazione e controllo per la migliore programmazione degli indirizzi e delle politiche del CONI, tenuto conto del quadriennio olimpico e operando la distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo propria dell'organo politico e gestione finanziaria e tecnico-amministrativa riservata alla struttura.

Pertanto, con delibera di Giunta Nazionale CONI n. 29 del 23.02.2021, a seguito di presentazione della propria manifestazione d'interesse, sono stati nominati il Presidente e i 2 componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del CONI.

Le finalità, il contenuto e la gestione degli strumenti di pianificazione e controllo potranno essere definiti annualmente anche in modifica della programmazione quadriennale sulla base delle mutate esigenze e del quadro di riferimento delle attività del CONI.

4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)

Come sottolineato dall'ANAC, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe unica della Stazione Appaltante), l'Ente è tenuto a nominare un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati, la cui individuazione è ancora in corso.

4.5 Personale

Il Decreto-legge n.5 del 29 gennaio 2021, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 da ultimo, modificato dall'articolo 1, commi 917 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto che, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato Internazionale Olimpico, e per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, il CONI è munito di una propria dotazione organica nella misura di n.165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa sono stati ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro di Sport e Salute S.p.A.

a) del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio ex art. 1, c.5., del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

b) del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio ex art. 1, c.5., del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;



c) del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato indicato dalla società stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 43/2021, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

Il CONI è, altresì, autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica così come stabilita dalla legge, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti.

Con delibera n. 96 del 1° aprile 2022 la Giunta Nazionale del CONI ha approvato il "Regolamento degli uffici e dei servizi del CONI" con cui si definisce l'assetto organizzativo dell'Ente.

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi eventuali collaboratori a tempo determinato o soggetti esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

Pertanto, tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica, e i soggetti esterni coinvolti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano e nei documenti ad esso collegati (ad es. Codice di Comportamento, Procedure, Regolamenti, ecc.) evitando comportamenti, anche omissivi, che possano impedirne od ostacolarne l'attuazione e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT;
- devono segnalare eventuali situazioni d'illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (art. 54-bis, d.lgs. n.165/2001);
- devono segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis, L. n. 241/1990);
- sono sottoposti a procedimento disciplinare, ove applicabile, o ad altre misure in funzione del ruolo ricoperto, qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.



4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - *Data protection officer*)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, così come integrato dal d.lgs. n. 101/2018, il CONI ha proceduto alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati, dandone pubblicità.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e RPD (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*"), il Responsabile della protezione dei dati fornisce supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2022-2024

Non essendosi registrati livelli di rischio diversi od ulteriori rispetto a quanto indicato nel precedente PTPCT, il presente documento tiene conto dei risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo svolta da parte del precedente RPCT all'interno dell'Ente.

Il Piano, altresì, tiene conto del nuovo approccio metodologico per la gestione del rischio di tipo qualitativo che utilizza informazioni e valutazioni quali indicatori di stima del livello di rischio, come disposto dal PNA 2019. Il presente atto è stato redatto a seguito di una attenta analisi dell'organizzazione, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in esso presenti, al fine di individuare le aree di rischio, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e definire le modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione.

Nello specifico, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dal CONI negli anni precedenti;
- dell'attività di controllo e monitoraggio costantemente eseguita;
- dell'efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente;
- delle modifiche organizzative intervenute.

Per la redazione del presente aggiornamento è stato, quindi, predisposto un piano di lavoro articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolto l'Organo di indirizzo e il personale dell'Ente, coordinati dal RPCT.

Chiaramente, l'attività è risultata piuttosto complessa alla luce delle modifiche organizzative che hanno caratterizzato il CONI nell'ultimo periodo.

Si seguito si riportano le quattro fasi succitate.



5.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta sulla base delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività attuate dall'Ente, così come delineate a seguito dalle ultime vicende modificative, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.

In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nel par. 6, cui si rinvia.

Conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dal CONI.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e delle procedure e dei regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell'Ente.

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Il presente Piano è adottato dalla GN con delibera del 27 aprile 2022; di esso viene data pubblicazione sul sito internet dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".



Qualsiasi eventuale modifica sarà sottoposta al medesimo *iter* di pubblicazione sul sito istituzionale e successiva informativa all'Organo di indirizzo.


6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche del CONI e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo alle dimensioni dell'ente; all'organizzazione interna; alla circostanza che la gestione e l'amministrazione dell'ente competano sia all'organo di indirizzo politico-amministrativo (GN) sia ai dipendenti impegnati in attività amministrative e gestionali; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa vigente.

Il CONI, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all'Allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come sottolineato dall'ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019 e nel rispetto del criterio della compatibilità di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-*bis*, L. n. 190/2012, come novellati dal d.lgs. n. 97/2016.

Si analizzano di seguito le varie fasi.

6.1. Analisi del contesto

6.1.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno rappresenta il mezzo mediante il quale evidenziare le potenziali correlazioni sussistenti tra le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera e il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Tale verifica va effettuata tenendo presente il territorio di riferimento e le possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano condizionarne l'attività.

L'analisi deve essere effettuata in relazione alle seguenti categorie logiche di fattori/eventi:

- sportivi e socio-culturali (per es. organizzazioni di grandi eventi);



- legali, economici e politici (per es. attività di lobbying);
- industriali e tecnologici (per es. l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione dati).

Si ritiene che le categorie più rilevanti in termini di impatto e probabilità di accadimento siano connesse ai fattori/eventi sportivi e socio-culturali, nonché a quelli legali, economici e politici.

Infatti, in riferimento alla prima categoria, si tratta di fattori/eventi, che per la loro eccezionale natura e per i tempi ristretti e tassativi richiesti per la loro realizzazione, possono comportare rischi connessi alla deviazione dalle procedure e dalle regole al fine di ottenere dei risultati, limitando l'efficacia dei sistemi di controllo esistenti. In altri termini, le pressioni che si generano potrebbero creare un ambiente per cui il raggiungimento del risultato è priorità che giustifica la violazione o il aggiramento delle procedure esistenti. È noto come tali aspetti si siano storicamente riscontrati sia in fase di partecipazione volta all'aggiudicazione dell'evento sportivo (event bidding) che di organizzazione dello stesso.

Si tratta di un rischio inerente con un impatto potenziale rilevante in termini di danno economico e reputazionale, la cui probabilità di accadimento può valutarsi anch'essa come elevata per le pressioni connesse all'evento.

In ogni caso si tratta di eventi la cui frequenza di accadimento è bassa.

Il fenomeno corruttivo in Italia ha sempre rappresentato un elemento di criticità per un reale sviluppo socioeconomico. Per tale ragione l'ANAC sta lavorando a un ambizioso progetto di *“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”* finanziato dal Programma Operativo Nazionale *“Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”* che consentirebbe di creare un modello strutturato basato su un insieme di indicatori scientifici volti a stabilire quanto sia alto il rischio corruzione e la probabilità di verificazione di episodi corruttivi. Gli studi condotti dall'ANAC, infatti, hanno rilevato che sebbene in Italia manchi attualmente un sistema di rilevazione di dati scientifici del fenomeno corruttivo e vi sia una carenza di informazioni territoriali rilevate in modo sistematico, ricorrano costantemente alcune circostanze. Per tale ragione, fine ultimo cui mira l'attività di ricerca - coerentemente con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione- è l'individuazione di una serie di *“indicatori di rischio corruzione”* mediante l'utilizzo delle informazioni contenute in varie banche dati. Tale sistema opererebbe, secondo quanto riportato dall'Autorità, *«tramite delle “red flag” che si accendono quando si riscontrano una serie di anomalie (un po' come le spie del cruscotto di un'auto o i software di rilevazione di un antivirus)»*.



Come riporta la relazione dell’Autorità, alla data di gennaio 2022 sono stati identificati ben 71 indicatori per la misurazione e il contrasto della corruzione, suddivisi in 3 aree tematiche distinte:

1. Indicatori di contesto (49 indicatori) articolati in 4 ambiti: Criminalità, Istruzione, Economia e territorio, Capitale Sociale;
2. Indicatori sugli Appalti (17 indicatori) incentrati sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC;
3. Indicatori “comunali” relativi ai Comuni sopra 15.000 abitanti (5 indicatori).

Inoltre, è in fase di realizzazione un’area web sul sito dell’Autorità dedicata al progetto per la misurazione della corruzione, ove saranno resi disponibili e consultabili in maniera interattiva gli indicatori e ulteriori dati e informazioni rilevanti per il monitoraggio e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Per la realizzazione del progetto *“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”* si segnala, altresì, la recente sottoscrizione del 18 febbraio 2022 di un protocollo d’intesa tra ANAC e Guardia di Finanza *«con l’obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione»*.

Come si evince dal documento in questione³ le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalità:


- a) scambio di informazioni e trasmissione dei dati finalizzati a implementare il sistema degli indicatori previsti ai fini dell’attuazione del Progetto, nel rispetto del segreto delle indagini penali e della riservatezza delle istruttorie contabili, del diritto interno e dell’Unione in tema di trattamento dei dati nonché delle rispettive eventuali linee di indirizzo interne;
- b) costruzione di un set di indicatori territoriali su rischio e contrasto della corruzione;
- c) promozione e organizzazione di incontri, conferenze e seminari di carattere formativo nonché di studi e progetti di ricerca nelle materie oggetto di collaborazione.

In tale contesto viene, inoltre, in rilievo il dato statistico registrato dall’Associazione *Transparency International* Italia (di seguito TI-It), con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione ha stipulato un

³<https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/documenti/protocollo-dintesa-tra-la-guardia-di-finanza-e-pdf>

protocollo d'intesa finalizzato a consolidare un rapporto di collaborazione per promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell'integrità e della lotta alla corruzione.

Tale indagine, effettuata con una metodologia dinamica e in costante aggiornamento, mira a rappresentare graficamente la classifica globale basata sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, assegnando una valutazione che va da 0 a 100 in una scala di valori in cui il punteggio maggiore equivale a una minore percezione della corruzione. Nell'ultima edizione⁴ il punteggio dell'Italia è aumentato da 53 a 56 punti e, conseguentemente, l'Italia è scesa dal 51° al 42° posto, confermando un percorso di lento ma costante miglioramento che, dall'approvazione della legge n. 190 del 2012 e dalla nascita dell'Autorità anticorruzione nel 2015 ad oggi, vede l'Italia avanzare di ben 14 punti facendo ben sperare nell'esito del programma di contrasto alla diffusione di fenomeni corruttivi.



Ulteriori dati sono rinvenibili nel Rapporto, presentato dall'ANAC presso la sede della Stampa Estera il 17 ottobre 2019, denominato "La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare". Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Di tali dati si è già data evidenza nel precedente PTPCT, cui si rinvia. Si attende un aggiornamento degli stessi anche al fine di eseguire una più completa e dettagliata analisi.

⁴ Cfr. <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>



Recenti sviluppi sul contrasto della corruzione a livello internazionale.

Similmente a quanto accaduto nel settore privato, scandali corruttivi hanno inciso anche nell'ambito sportivo, a partire da quanto avvenuto in riferimento alle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City del 2002, a seguito del quale lo stesso Comitato Internazionale Olimpico ha adottato un proprio Codice Etico e presidi del rischio corruttiva, fino ai recenti scandali che hanno coinvolto la FIFA.

Numerose iniziative a livello internazionale sono state attivate in risposta a tali fenomeni nel mondo sportivo, tra cui l'IPACS (Partenariato Internazionale contro la Corruzione nello Sport), cui partecipano sia Stati Nazionali, sia organizzazioni internazionali come OCSE, Consiglio d'Europa, CIO (il CONI è l'unico Comitato Olimpico che vi partecipa), con l'obiettivo di identificare standard anticorruzione e di integrità. Si tratta di una piattaforma multilaterale con lo scopo di *<<riunire le diverse organizzazioni sportive internazionali, governative, intergovernative e altri stakeholder rilevanti per rafforzare e supportare le azioni per contrastare la corruzione la corruzione e promuovere la cultura di good governance nell'ambito sportivo>>*, così come delineato nel primo working group meeting nel giugno 2017. IPACS, inoltre, nel 2017 ha istituito tre task force per aiutare a combattere la corruzione nello sport che si concentreranno sui seguenti settori prioritari:

- ridurre il rischio di corruzione negli appalti relativi a eventi sportivi e infrastrutture;
- garantire integrità nella selezione dei principali eventi sportivi, con un focus iniziale sulla gestione del conflitto di interessi;
- ottimizzare i processi di conformità ai principi del buon governo per mitigare il rischio di corruzione.

Ogni task force multi-stakeholder ha sviluppato iniziative specifiche come liste di controllo e progetti pilota che sono discussi negli incontri annuali organizzati dall'IPACS a cui partecipano rappresentanti di numerosi Stati, Organizzazioni sportive internazionali ed esperti di tutto il mondo.

Nel novembre 2017 è stata approvata la risoluzione UNCAC 7/8 *"Corruption in Sport"*, fortemente voluta dal Coordinamento Anticorruzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, contenente misure idonee al contrasto del fenomeno, con particolare riferimento all'organizzazioni di *major events*, soprattutto a livello internazionali (ad es. i Giochi Olimpici). Nel preambolo, la Risoluzione sottolinea sia il ruolo importante dell'UNCAC per l'armonizzazione delle azioni dei governi dedite al contrasto del fenomeno corruttiva sia le conseguenze negative che questo riversa nel mondo dello sport in quanto ne sminuisce la portata all'interno della società. Si



sottolinea il ruolo della società civile, dei media, dell'accademia e del settore privato alla luce dell'approccio multi-stakeholder. Nella parte operativa, invece, si rimarca l'importanza di un robusto apparato legislativo interno insieme con procedure di law enforcement per il coordinamento e scambio di informazioni. Si incoraggiano gli stati ad elaborare sistemi di denuncia confidenziale insieme con programmi di protezione per i whistleblowers e testimoni. Da ultimo si incoraggiano le Parti a promuovere pratiche etiche, rafforzare meccanismi di report interni e cooperare nell'investigazione su fenomeni corruttivi anche in senso lato.

In data 12 dicembre 2018 il Consiglio d'Europa ha adottato alcune raccomandazioni in cui invita i governi europei a prendere delle misure destinate a migliorare la lotta contro la corruzione nello sport (*Recommendation CM/Ree 2018-12 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of good governance in sport*).

Il CONI è fortemente impegnato nelle politiche anti-match-fixing e, nell'ambito del programma Erasmus + dell'UE, ha partecipato al progetto AMATI- Anti Match-Fixing Top Training 2017-2019, che propone una formazione specializzata per migliorare la capacità degli organismi sportivi e promuovere un coinvolgimento mediatico qualificato nella lotta contro le partite truccate e l'influenza delle organizzazioni criminali nel mondo dello sport. Il progetto ha visto il coinvolgimento di importanti attori internazionali, tra cui in primis il CONI, la ESSA (European Social Simulation Association), EASG (European Association for the Study of Gambling) per il mondo degli operatori delle scommesse.) La proposta di progetto affronta in modo significativo l'obiettivo di affrontare la minaccia transnazionale all'integrità dello sport, e in particolare le partite truccate, perché propone un'azione specificamente mirata alla ricerca dell'efficacia politica attraverso una buona pratica emergente in Italia. L'ultima conferenza del progetto si è tenuta al salone d'onore del CONI l'8 ottobre 2019, durante la conferenza, inoltre, sono stati presentati lo Strumento Didattico multilivello AMATI e le Linee Guida per l'Ottimizzazione delle Politiche Anti Match-Fixing.

Sul tema, in data 8 ottobre 2020 il CONI e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno firmato due importanti protocolli d'intesa. Il primo è volto a contrastare il fenomeno del match fixing attraverso un rapido e circostanziato trasferimento di informazioni in presenza di flussi anomali di giocate. Obiettivo è quello di garantire correttezza e trasparenza sulla raccolta delle scommesse e regolarità delle stesse competizioni sportive. Il secondo protocollo è finalizzato a fornire le informazioni più appropriate e semplificare tutti gli adempimenti previsti per l'introduzione nel territorio unionale dei materiali necessari allo svolgimento di eventi e manifestazioni internazionali con sede in Italia.



Si segnalano altresì le iniziative promosse dal G20, in occasione delle riunioni *dell'Anti-Corruption Working Group (ACWG)*, in cui vengono approfondite le tematiche di prevenzione della corruzione nelle organizzazioni sportive.

Dal 16 al 20 dicembre 2019 si è tenuta, infine, ad Abu Dhabi l'ottava Conferenza degli Stati Parte (CoSP) della Conferenza delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC), appuntamento a cadenza biennale che consente di valutare e di orientare l'attuazione della Convenzione, strumento vincolante di portata globale finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione. L'Italia ha sostenuto la risoluzione presentata dalla Russia sulla salvaguardia dello sport dalla corruzione, per il riconoscimento delle infiltrazioni del crimine organizzato nel mondo dello sport e per un richiamo a rafforzare la cooperazione tra federazioni sportive e Autorità, fatto salvo il principio di autonomia dello sport. L'Italia ha, inoltre, presentato la risoluzione sulla misurazione della corruzione in cui si sottolinea l'importanza di sviluppare un quadro statistico internazionale fondato su metodologie scientifiche e su fonti di dati affidabili, quali i dati di natura esperienziale diretta, le statistiche giudiziarie ufficiali e gli indicatori di rischio e vulnerabilità a fine di superare gli effetti derivanti dalla utilizzazione di indici meramente percettivi, che rischiano di incrementare la percezione pubblica del fenomeno in dipendenza non della sua effettiva dimensione, ma della efficacia e notorietà dell'azione di contrasto sviluppata dalle autorità competenti.

In ambito sportivo, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) ha firmato con la FIFA nel settembre 2020 un Memorandum of Understanding per intensificare la loro cooperazione per affrontare le minacce della criminalità allo sport. L'accordo cerca di sfruttare i rispettivi punti di forza delle due organizzazioni per garantire un impatto positivo sulla lotta globale contro la corruzione e la criminalità nello e attraverso lo sport, e per rafforzare l'influenza positiva del calcio sui giovani del mondo, rafforzando la loro resilienza alla violenza e criminalità e promozione del fair play, lavoro di squadra, non discriminazione, tolleranza e rispetto.

In occasione del summit del G20 del 21 e 22 novembre 2020 organizzato dall'Arabia Saudita - svolto virtualmente a causa della pandemia COVID-19 - i Leader dei paesi partecipanti hanno confermato il proprio impegno nella promozione della lotta alla corruzione a livello globale e lanciato l'appello "*COVID-19 Call to Action Statement*" il quale delinea gli obiettivi e le priorità chiave dei paesi del G20 nella loro risposta anticorruzione alla crisi.

Durante il summit sono stati presentati i risultati raggiunti a livello globale nella lotta alla corruzione, misurati sulla base degli High-Level Principles adottati nel Vertice G20 di Amburgo del 2017, e presentato l'iniziativa di creare una rete globale anticorruzione che faciliti gli sforzi e la



cooperazione internazionale formate dalle autorità di ciascun paese preposte all'applicazione della legge anticorruzione.

Dal dicembre 2020, fino al novembre 2021, l'Italia ha assunto la presidenza del G20 con particolare responsabilità del Gruppo di Lavoro Anticorruzione al fine di fornire un contributo di alto profilo alla preparazione e alla realizzazione della prima Sessione Speciale dell'Onu sulla corruzione prevista nel 2021.

Recenti studi internazionali e nazionali sulle frodi e sulla corruzione

La definizione legale di frode può variare in base alla giurisdizione. In Italia sono previsti molteplici reati attinenti alla frode⁵ oltre al reato di corruzione.

A livello internazionale una definizione che prescinde dai singoli contesti giuridici nazionali è stata formulata dall'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) e dall'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ed è la seguente: <<Any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain>>.

L'ACFE ha anche sviluppato lo schema denominato "Fraud Tree" che delinea il sistema di classificazione delle varie tipologie di frode, in cui la corruzione rappresenta una delle tre categorie principali, assieme all'appropriazione indebita di asset aziendali e alla frode connessa all'informativa finanziaria. il "ramo" della corruzione è poi declinato in "conflitto di interesse", "tangenti", "regalie e omaggi", "estorsione".

⁵ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Truffa (art. 640 c.p.)

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)


Frode assicurativa (art. 642 c.p.)

Frode contabile (artt. 2621- 2621-bis- 2621-ter- 2622 c.c.)

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)




Fonte: ACFE "Report to Nations 2022"

Infine, la stessa ACFE elabora ogni due anni il "Report to Nations" nel quale vengono riportati i dati relativi a casi di frode aziendale a livello mondiale.

L'ultimo report è stato pubblicato nel 2022 e si basa sulle risultanze della "ACFE 2021 Global Fraud Survey" mediante la quale sono stati raccolti i dati relativi a n. 2.110 casi di frode avvenuti tra gennaio 2020 e settembre 2021 in 133 Paesi (suddivisi in 8 regions) per una perdita stimata di oltre USD 3,6 miliardi.

Con riferimento alla region "Western Europe", sono stati analizzati n.145 casi (di cui n. 17 in Italia) con una perdita media stimata di USD 173 mila.




Fonte: ACFE "Report to Nations 2022"

Dallo studio è emerso come in "Western Europe", in linea con quanto è accaduto a livello mondiale, la principale frode rilevata è stata ancora una volta la corruzione seguita, stavolta, da furti "noncash" (ad es. furto di rimanenze, furto d'informazioni confidenziali ecc.) e dal "billing scheme" (pagamenti fraudolenti, ad es. un dipendente addebita all'azienda acquisti personali).

FIG. 89 WHAT ARE THE MOST COMMON OCCUPATIONAL FRAUD SCHEMES IN WESTERN EUROPE?



FIG. 90 HOW IS OCCUPATIONAL FRAUD INITIALLY DETECTED IN WESTERN EUROPE?



Department*	Number of cases	Percent of cases	Median loss
Operations	273	15%	\$74,000
Accounting	230	12%	\$155,000
Executive/upper management	206	11%	\$500,000
Sales	203	11%	\$100,000
Customer service	140	8%	\$40,000
Purchasing	131	7%	\$129,000
Administrative support	131	7%	\$90,000
Finance	95	5%	\$160,000

Department*	Number of cases	Percent of cases	Median loss
Board of directors	58	3%	\$500,000
Information technology	53	3%	\$150,000
Warehousing/inventory	58	3%	\$116,000
Manufacturing and production	63	3%	\$100,000
Facilities and maintenance	49	3%	\$58,000
Marketing/public relations	35	2%	\$112,000
Human resources	29	2%	\$100,000
Research and development	17	1%	\$75,000

*Departments with fewer than 10 cases were omitted.

Fonte: ACFE "Report to Nations 2022"

I primi tre dipartimenti, come riportato anche nel report del 2020, per frequenza dell'evento "frode" sono la contabilità, la produzione e le vendite che nel complesso presentano il 38% del totale dei casi di frode.

In tema di "danno economico", il maggior danno è effettuato dall'Executive and Upper Management, che ha provocato un danno mediano pari a \$ 500.000, unitamente al Board of Directors.

Il Report evidenzia come in "Western Europe" la maggior parte dei casi (41%) sia stata identificata tramite "tip" (segnalazioni, ad es. da parte di whistleblower). A tal riguardo, si rileva come sia di fondamentale importanza per le aziende, al fine di ridurre le perdite economiche causate da frodi, implementare una piattaforma di whistleblowing mediante la quale chiunque possa effettuare segnalazioni riguardanti condotte potenzialmente fraudolente.

Si rileva, infine, dallo studio dell'ACFE che, nell'ambito degli incarichi dirigenziali e/o manageriali, gli uomini causano in media danni economici più ingenti rispetto alle donne: è cresciuto il tasso di

incidenza del danno economico mediano provocato dagli uomini, mentre è sceso quello provocato dalle donne



Fonte: ACFE "Report to Nations 2022"

Al di là dei dati statistici relativi ai crimini commessi in Italia, il CONI è perfettamente consapevole che la corruzione non è riconducibile esclusivamente alla violazione di disposizioni del Codice penale ma va intesa in un'accezione più ampia che coinvolge la "mala gestio", la cattiva amministrazione e il cattivo governo; pertanto, intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

All'evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti più efficaci per contrastare la corruzione e l'illegalità, poiché dove vi sono opacità e riservatezza è facile che possano insidiarsi condotte illecite.

In tale ottica, il CONI intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la pedissequa regolamentazione e procedimentalizzazione delle proprie attività, adottando tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.1.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.

La costituzione del CONI è avvenuta nel 1914 dalla comune volontà dei rappresentanti delle preesistenti Federazioni ed organizzazioni sportive come ente di natura privata avente carattere permanente.



Ai sensi dell'art.1, comma 2 dello Statuto, il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. La missione del CONI consiste:

- nella definizione dei principi fondamentali delle attività sportive anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale, contrastando qualsiasi forma di esclusione, disuguaglianza, discriminazione e violenza;
- nella promozione della massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età;
- nella promozione della competitività delle squadre nazionali e nella salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, curando anche l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici;
- nella tutela della salute degli atleti e nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

Il CONI è, poi, divenuto parte dell'ordinamento giuridico statale con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, che gli ha conferito i poteri e le prerogative di ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

L'assetto legislativo dell'ordinamento sportivo, fissato nel 1942, è stato profondamente modificato da alcuni provvedimenti normativi adottati nel solco del più vasto quadro di riforme avviate nel 1993 con il d.lgs. 29/1993, finalizzato a promuovere la trasformazione degli enti pubblici per una maggiore efficienza ed economicità dei servizi: ci si riferisce, in particolare, al d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato ed integrato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (cd. "legge Melandri"), avente ad oggetto il riordino del CONI

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge Melandri, l'Ente è rimasto del tutto sprovvisto di dipendenti, di patrimonio, di uffici e di mezzi strumentali che sono transitati *ex lege* nella società Coni Servizi S.p.A. (oggi Sport e Salute S.p.A.), società interamente partecipata dal MEF, il cui Presidente della Società nonché gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione venivano designati dal CONI e nominati dal MEF, quale azionista unico.

Per l'espletamento dei suoi compiti CONI si è avvalso strumentalmente di CONI servizi S.p.A. (oggi Sport e Salute S.p.A.), istituita dall'art. 8 del Decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, e modificata ai sensi dell'art. 1, comma 629 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).



In particolare, Coni Servizi S.p.A. espletava l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti del CONI ed:

- è succeduta all'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di finanziamento con gli Istituti di Credito;
- è succeduta nella titolarità dei beni facenti capo all'Ente Pubblico CONI e ha assunto in carico tutto il personale alle dipendenze CONI.

Pertanto, i rapporti, anche finanziari, erano disciplinati da un contratto di servizio che si configurava come fonte giuridica degli obblighi e adempimenti concreti in ordine al conseguimento degli obiettivi affidati alla Società. Al CONI spettava il compito del riconoscimento nonché erogazione dei contributi a favore degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso (FSN, DSA, EPS, AB per circa 277 mln di euro nel 2018).

In particolare, da ultimo la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha stabilito che:

- il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.) fosse designato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e in attuazione della scelta politica sportiva dell'Organo di Governo competente in materia di sport;
- gli organi di vertice dell'Ente e della Società fossero diversi e incompatibili fra loro;
- il CONI designasse un proprio consigliere aggiunto nel Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute affinché partecipi alle riunioni e alle decisioni sui finanziamenti degli organismi sportivi erogati dalla Società.

La legge, di converso, non ha modificato in maniera espressa ed esplicita le competenze della Società, che rimaneva strumentale all'Ente, ad eccezione del compito di provvedere al finanziamento degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI; né ha mutato il perimetro di attività del CONI, che risulta ancora definito dal decreto Melandri.

Con la creazione di Sport e Salute S.p.A., direttamente controllata dal Governo, di fatto, l'intera struttura del CONI, che continuava a non avere personale proprio, è passata sotto il controllo governativo. Pertanto, con la riforma intervenuta nel 2018, il personale che in precedenza operava per il CONI (Segretario Generale compreso) – senza ricevere direttive ed indirizzi da un soggetto posto al di fuori dell'ordinamento sportivo e, di fatto, rispondendo al controllo gerarchico e funzionale del CONI - doveva sottostare al potere gerarchico del Presidente e



Amministratore delegato della società, che a sua volta riceveva indirizzi e direttive dall'Autorità di Governo vigilante.

Recentemente, Il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)” convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, modificato dal decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, e successivamente modificato dall’art. 17-terdecies, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, da ultimo, modificato dall'articolo 1, commi 917 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha sancito la piena autonomia funzionale ed organizzativa del CONI rispetto a Sport e Salute S.p.A.. Nello specifico, il decreto-legge n. 5/2021 ha disposto che, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato Internazionale Olimpico, e per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, il CONI sia dotato di una propria pianta organica di n. 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Pertanto, al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato internazionale olimpico, nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:

- a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
- b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
- c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 43/2021, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

Il CONI è, altresì, autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non



dirigente sino al completamento della dotazione organica così come stabilita dalla legge, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti.

All'esito del ripetuto intervento legislativo, sono stati trasferiti al CONI, oltre al personale dipendente, anche alcuni immobili: l'immobile Villetta Parco Foro Italico, l'impianto Centro di Preparazione Olimpica di Formia, l'impianto Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e l'impianto Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma; all'interno di tale ultimo centro, restano nella disponibilità della società Sport e Salute, le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport e della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree che dovessero essere individuate sulla base di un eventuale contratto di servizio, ex art. 1, comma 6, D.L. 5/2021 e ss.mm.ii.

All'esito dei succitati interventi legislativi, il CONI è oggi del tutto autonomo dalla società Sport e Salute, con la quale può comunque stipulare con appositi contratti di servizio per lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri dello stesso CONI.

Con delibera n. 96 del 1° aprile 2022 la Giunta Nazionale del CONI ha deliberato l'approvazione del "Regolamento degli uffici e dei servizi del CONI" con cui si definisce l'assetto organizzativo dell'ENTE e si disciplinano i rapporti funzionali tra le sue componenti, in relazione alle specifiche esigenze per rispondere ai criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, ed economicità della gestione.

Il Regolamento tiene conto della specificità e della piena autonomia organizzativa dell'Ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di cui alla Carta olimpica, in particolare, all'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza, come altresì riconosciuto anche dal decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n. 43, e dai commi da 917 a 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché della Legge 24 luglio 1985, n. 434, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983", e dei Contratti collettivi applicabili al personale e alla dirigenza del CONI.

L'organigramma del CONI è stato elaborato nel rispetto dei vincoli previsti dal quadro normativo, dallo Statuto CONI e dai Contratti collettivi attualmente applicabili al personale e alla dirigenza. in particolare:

- il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante "*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)* convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, e successive modifiche e integrazioni che, in particolare, fissa la dotazione



organica del CONI nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale (art. 1, comma 1);

- l'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, che al comma 917, ha stabilito la cessione al CONI di alcuni specifici contratti di lavoro e al comma 919 che il personale di cui al comma 917, *"mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI"* (comma 919);
- il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 *"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, che all'art. 12, comma 2, lett. a) stabilisce che il Segretario Generale *"provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente"*;
- lo Statuto CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 23 febbraio 2021 con deliberazione n.1684, approvato con DPCM dei 8 febbraio 2022, che in particolare pone il Segretario Generale *"a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l'organizzazione generale"* (articolo 9, comma 1, lett. b);
- tenendo in considerazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, che stabilisce che *"Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, e dunque la disposizione che stabilisce che: *"Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente"*;
- il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 *"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, che all'articolo 8 stabilisce che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente;



- il medesimo Statuto che all'articolo 8, comma 1, lett. a) affida al Presidente *"la rappresentanza legale del CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale"*;
- le specifiche disposizioni normative, come la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che delineano un collegamento diretto tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'organo di indirizzo dell'ente (articolo 1, comma 7 e 14); e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che l'OIV riferisca direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- le specifiche prerogative del Presidente CONI in merito alla Missione e ruolo dei NOC previsti dalla Carta Olimpica ovvero nell'ambito della Fondazione Milano Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019, che, nel rispetto delle disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 (Host City Contract), svolgerà tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, ivi comprese le attività connesse all'utilizzo delle proprietà olimpiche, tutelate altresì dalla legge 24 luglio 1985, n. 434, recante *"Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983"*;
- il contratto collettivo nazionale del personale dirigente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni sportive nazionali 2018/2021, sottoscritto il 26 gennaio 2022, il contratto collettivo nazionale del personale non dirigente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni sportive nazionali 2018/2021 sottoscritto il 26 gennaio 2022, e il contratto collettivo nazionale giornalistico FIEG-FNSI sottoscritto in data 1° aprile 2013 e relativo accordo integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2009;
- il contratto collettivo nazionale dei dirigenti e dei quadri del CONI 2022/2024, sottoscritto il 13 aprile 2022, il contratto collettivo nazionale del personale non dirigente del CONI 2022/2024 sottoscritto il 13 aprile 2022, e il contratto collettivo nazionale giornalistico FIEG-FNSI sottoscritto in data 1° aprile 2013 e relativo accordo integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2009.

Alla luce di tale composito quadro di fonti l'organigramma prevede come strutture organizzative poste alle dirette dipendenze del Segretario Generale che nell'adempimento delle attività istituzionali affidate forniscono altresì il supporto all'esercizio della legale rappresentanza dell'Ente, nell'ambito delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali, e per lo



svolgimento dei compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n.242/1999:

1. *Segreterie Presidenza e Segretario Generale*
2. *Portavoce (Legge 150/2000)*
3. *OIV (d.lgs. 150/2009)*
4. *RPCT (art. 1 L.190/2012)*
5. *Marketing ed eventi sportivi / Milano-Cortina 2026*
 - a. Marketing

Strutture organizzative poste alle dirette dipendenze del Segretario Generale:

1. URP-Stampa (arti. 8-9 L190/2012)

Uffici centrali posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale e relative strutture organizzative:

1. Sport
 - a. Preparazione olimpica
 - b. Istituto di medicina e scienza dello sport
 - c. Commissione impianti sportivi
2. Attività giuridiche e regolamentazione sportiva
 - a. Affari legali e contenzioso
 - b. Conformità norme e regolamenti sportivi
 - c. Garante Codice Etico
3. Affari Generali
 - a. Personale
 - b. D.P.O.
 - c. Professioni sportive, Agenti sportivi e Centro studi e uffici statistici
4. Relazioni istituzionali
 - a. Osservatorio legislativo e Giustizia sportiva
5. Bilancio
 - a. Amministrazione e finanza



6. Organi collegiali


7. Riconoscimento ai fini sportivi

a. Vigilanza e Registri sportivi

8. Territorio

a. Comitati territoriali

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ente:





A tal proposito si segnala come il PTPCT 2022-2024, in continuità con precedenti, tiene conto dell'attuale struttura organizzativa del CONI e delle sue peculiarità strutturali derivanti dalle significative modifiche di *governance* intervenute.

La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa descrizione e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Nella fase di stesura del PTPCT 2022-2024 sono state nuovamente analizzate le possibili aree di rischio.

A tal proposito, si riportano le aree di rischio individuate alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- gestione di contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte di Pubbliche Autorità;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

In attuazione a quanto disposto nel PNA 2019, si è proceduto ad una suddivisione in fasi dei processi individuati. Una più dettagliata descrizione dei processi, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà eventualmente realizzata negli anni successivi.

Mediante l'identificazione delle aree sono emersi i vari processi in cui sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.



6.2. Valutazione del rischio

6.2.1. Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dal CONI, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Sul tema, nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. *“Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili”*, precisa l'Autorità, *“l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo”*.

Le recenti vicende modificative intervenute non consentono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività. Pertanto, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.

In tal senso, si è provveduto diligentemente ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività dell'Ente (come sopra individuati). A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni già riportate in merito alle caratteristiche peculiari del CONI;
- analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dalle procedure, dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;
- analisi di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato in altri enti e realtà;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità (personale e consulenti esterni);
- esemplificazioni elaborate dall'ANAC.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dal CONI. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.



Non è stato ritenuto necessario predisporre un “Registro degli eventi rischiosi” poiché l’analisi per processo, ove è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato Allegato 1.

Infine, come suggerito dall’ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo e fasi) ad un livello via via più dettagliato (per attività), ove ritenuto necessario in funzione del livello di rischio.

6.2.2. Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all’analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. “fattori abilitanti” considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso l’Ente sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree del CONI maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l’implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già attuate.

A tal proposito, si sottolinea come l’ANAC, nel PNA 2019, abbia formalmente reso inapplicabile la precedente metodologia di analisi individuata dalla stessa Autorità nell’allegato 5 al PNA 2013, metodologia utilizzata dall’Ente in passato.

In particolare, l’ANAC, in tale provvedimento, ha suggerito di sostituire il precedente approccio di tipo quantitativo con uno più efficace e, tuttavia complesso, di tipo qualitativo. L’esigenza nasce dalla peculiare natura dell’oggetto di valutazione – il rischio corruttivo – per il quale si è ritenuto inadeguato il precedente metodo di natura quantitativa, evidenziando come una maggiore

sostenibilità organizzativa possa essere meglio garantita mediante l'adozione di un metodo di tipo qualitativo, che valorizzi la motivazione delle valutazioni e assicuri al tempo stesso una maggiore trasparenza.

Tale cambiamento nell'approccio metodologico, per le ragioni già esposte, ha reso complesse le operazioni al RPCT dell'Ente, il quale, ciononostante, si è sin da subito adoperato per adeguarsi alle nuove indicazioni, provvedendo a riformulare il metodo di approccio già nel PTPCT 2021-2023. Il medesimo approccio di tipo qualitativo è stato, quindi, conseguentemente confermato nella stesura del presente Piano.

Nello schema che segue si riassumono le azioni realizzate per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati dall'ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;



- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai già menzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal riguardo si specifica che nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1 privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall'ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato n. 1 che, come già evidenziato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

6.2.3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:



- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del basso livello di rischio complessivamente rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività del CONI, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica ed organizzativa.

6.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. Misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

6.3.1. Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze dell'Ente.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione in relazione ad ogni singolo processo si rinvia all'allegato n. 1.

In ogni caso, si riportano di seguito le misure considerabili di carattere generale o trasversale, alcune delle quali saranno meglio definite successivamente:

- trasparenza delle attività realizzate dal CONI mediante l'adeguamento al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con conseguente aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;



- regolamentazione e gestione delle 3 diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione e informatizzazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità ed inconfiribilità;
- codice di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

Flussi informativi

I flussi informativi sono un'importante misura di prevenzione e sono definiti dal RPCT che vigila sul rispetto del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

I flussi informativi possono essere oggetto di revisione periodica, fermo restando la facoltà del RPCT di modificare o integrare in corso d'esercizio le informazioni necessarie e funzionali ai rispettivi doveri di vigilanza, anche in base agli eventuali cambiamenti normativi, organizzativi, alle notizie e alle segnalazioni in merito ad eventuali violazioni, alle risultanze dei report stessi.

Sulla scorta di tali flussi informativi, il RPCT può richiedere specifici approfondimenti e segnala al Segretario Generale del CONI eventuali criticità.

I flussi informativi sono stati definiti sulla base della mappatura e dell'assegnazione del profilo di rischio potenziale delle attività del CONI in riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Per ciascun'attività valutata con un rischio "medio" o "alto" sono stati individuati dei "*red-flag*", ovvero degli indicatori di potenziali frodi o condotte illecite/non conformi, con riferimento ai reati ex L.190/2012.

I *red-flag* sono «anomalie», comportamenti non conformi o vietati, eventi o operazioni indicativi di "eccezioni" o "deroghe" rispetto alla normale operatività o alle regole prescritte dalle procedure (es.: richiesta di pagamenti a vista da parte della fattura di un fornitore, invio del cv di un candidato).

Tali *red-flag* o anomalie devono essere riconosciuti e identificati da parte delle strutture aziendali competenti, che in qualità di primo livello di controllo aziendale, hanno obbligo di individuazione e segnalazione al RPCT. In relazione a ciascun *red-flag* individuato sono stati definiti dei flussi informativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) eccezione: i flussi presentano contenuti relativi alle eccezioni;



- b) *drill down*: i contenuti informativi dei flussi sono di norma definiti a livello aggregato e possono essere oggetto di successivi approfondimenti o verifiche di dettaglio;
- c) *periodicità*: la periodicità dei flussi è definita in relazione al grado di rischio e alla frequenza dell'attività sensibile cui sono relazionati.

Il RPCT definisce i flussi informativi e ne dà informazione al Segretario Generale.

Le strutture competenti sono responsabili dei controlli di primo livello, delle segnalazioni delle anomalie e della trasmissione dei flussi informativi a RPCT, secondo le periodicità definite. Inoltre, sono tenute a fornire gli approfondimenti eventualmente richiesti e a supportare eventuali audizioni o verifiche.

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

Il CONI si avvale del c.d. *whistleblowing* per l'individuazione di irregolarità o di reati e per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Con l'espressione "*whistleblower*" si fa riferimento al dipendente del CONI che segnala violazioni o irregolarità, riscontrate durante la propria attività, agli organi deputati ad intervenire.

In particolare, l'Ente intende rispettare a pieno le disposizioni introdotte dalla Legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", più comunemente nota come Legge in materia di *Whistleblowing*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In caso di segnalazioni, pertanto, sono applicati i seguenti principi:

- il soggetto che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza o all'Autorità nazionale anticorruzione o, ancora, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono comunque considerati nulli;
- il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti,



l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque di reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

La presentazione e la gestione delle segnalazioni avvengono tramite sistema informatico che garantisce ai segnalanti la riservatezza sulla loro identità anche nei confronti degli Uffici preposti alla ricezione delle segnalazioni stesse. Il sistema è accessibile dal sito web del CONI.

L'obbligo di effettuare le segnalazioni tramite sistema informatico è in capo a tutte le strutture aziendali e finalizzato alla prevenzione e all'accertamento di condotte non in linea con le disposizioni aziendali o di legge e di carenze o raggiri delle misure di prevenzione.

L'obbligo è rivolto prioritariamente alle funzioni che gestiscono processi esposti al rischio di corruzione.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i responsabili e il personale, a partire da quello che opera sulle attività a rischio corruzione, devono monitorare i controlli effettuati sull'attività svolta (primo livello) e segnalare anomalie, disfunzioni, carenze o raggiri;
- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Piano di Prevenzione.

La procedura precisa che nessun atto ritorsivo e nessun pregiudizio conseguiranno alla segnalazione che sia stata effettuata in buona fede.



Ai sensi di legge, si rammenta che qualsivoglia atto ritorsivo posto in essere a seguito di una segnalazione interna oppure rivolta direttamente ad ANAC ovvero di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sarà ritenuto nullo e, qualora accertato, sanzionato.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

Il RPCT annualmente invierà a tutti i dipendenti una comunicazione circa la presenza e le modalità di utilizzo del sistema di whistleblowing.

Il CONI gestisce le segnalazioni effettuate, attraverso un applicativo 'whistleblowing' presente sul proprio sito con le modalità definitive nel manuale utente ivi disponibile.

Questo sistema garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e non anche la segnalazione anonima con una procedura informatica che raccoglie tali dati, ma non li rende accessibili e conoscibili agli uffici preposti alla gestione delle segnalazioni.

Le attività istruttorie per le segnalazioni iniziano o all'esito di verifica periodica della presenza di segnalazioni o a seguito di alert automatico dell'applicativo.

Successivamente, il RPCT valuta se la segnalazione è in buona fede e adeguatamente circostanziata, o considerata in malafede.

Nel caso in cui la segnalazione abbia trovato riscontro oggettivo ovvero siano emersi aspetti critici, il RPCT informa il Segretario Generale del CONI e, se opportuno, richiedono all'Ufficio Personale di valutare l'avvio di un procedimento disciplinare.

Il Segretario Generale intraprende, quindi, le azioni ritenute necessarie o opportune in relazione a quanto comunicato dal RPCT ed effettua le necessarie comunicazioni alle Autorità competenti.



Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza soggettiva, le comunicazioni dovranno essere inoltrate direttamente all'ANAC, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Autorità.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il CONI si attiene a quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" per quanto applicabile.

Il RPCT, all'atto del conferimento dell'incarico, verifica la insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende attribuire l'incarico stesso, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013.

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida di ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla Delibera 833 del 3 agosto 2016 nonché alla determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134.

In particolare, all'interno del CONI è garantita l'esistenza di un sistema di verifica della sussistenza delle eventuali condizioni ostative e/o di incompatibilità previste dalla legge.

A tal fine, il RPCT del CONI cura che siano rispettate le disposizioni del citato d.lgs. in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi. In particolare, il RPCT:

- a) definisce la modulistica per la raccolta delle autocertificazioni e ne cura la raccolta nei confronti di tutti i soggetti interessati al momento della nomina (art.20 del d.lgs. 39/13);
- b) nel caso in cui venga a conoscenza attraverso notizie o informazioni comunque pervenute o diffuse, anche dai media o da internet, ovvero attraverso segnalazioni circostanziate, anche anonime, o attraverso altre situazioni o circostanze specifiche, accerta l'inconferibilità o l'incompatibilità della nomina.

Nelle ipotesi di cui al punto b) sopra indicato, il RPCT avvia un procedimento di verifica dandone notizia al soggetto interessato, con atto contenente una breve indicazione dei fatti, il riferimento alla nomina sottoposta ad accertamento di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità, la specificazione della norma che potrebbe intendersi violata e l'invito a presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Nelle ipotesi in cui il procedimento abbia a oggetto l'accertamento di una possibile situazione di inconferibilità analoga comunicazione viene trasmessa dal RPCT all'organo che ha effettuato la nomina.



La verifica, effettuata annualmente su base campionaria, ha ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconfiribilità rilasciate dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, con riguardo sia alla correttezza sia alla completezza delle stesse.

La verifica può essere effettuata direttamente o col supporto di società terze indipendenti, tramite fonti pubbliche, audizioni verbalizzate al soggetto interessato ovvero tramite la richiesta di documenti o di certificati attinenti al contenuto della dichiarazione fornita.

Il RPCT, ai fini dell'accertamento, può richiedere il supporto dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso.

I soggetti interessati sono tenuti a fornire la massima collaborazione e supporto al RPCT ai fini dell'accertamento degli elementi sia oggettivi sia soggettivi.

Nei casi in cui il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di inconfiribilità, il RPCT:

- trasmette la contestazione al soggetto interessato;
- dispone la nullità degli atti di conferimento risultati inconfiribili e del relativo contratto ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013;
- trasmette la contestazione all'organo che ha effettuato la nomina procedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio e nei limiti degli strumenti a loro disposizione, con l'accertamento della sussistenza di eventuali profili di colpevolezza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del d.lgs. 39/2013.

Qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT:

- trasmette la contestazione al soggetto interessato e in essa concedono un termine di 15 giorni entro il quale il soggetto può esercitare l'opzione che comporti il venir meno della causa di incompatibilità;
- dispone la decadenza degli atti di conferimento risultati incompatibili e la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 39/2013, in casi di mancato esercizio dell'opzione o nel caso in cui l'opzione esercitata non abbia prodotto il venir meno della causa di incompatibilità.

Ai fini delle attività di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, il CONI garantisce al RPCT la massima autonomia e indipendenza.

Relativamente ai precedenti penali, con riguardo all'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, il RPCT verifica la insussistenza di eventuali



precedenti penali a carico dei soggetti ai quali l'Ente intende conferire incarichi, con specifico riferimento alle circostanze di costituzione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso e di commissioni con funzioni tecniche/istituzionali (Commissione impianti sportivi, Commissione agenti sportivi, Commissione d'esame agenti sportivi).

Qualora all'esito della verifica risultino a carico dei soggetti interessati dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ente:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Il CONI, ai fini della verifica dell'assenza delle condizioni di cui sopra, acquisisce apposita dichiarazione all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3, d.lgs. n. 39/2013; all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis, d.lgs. n. 165/2001.

Divieti post-employment (Pantouflage)

L'introduzione di misure in materia di post-impiego (il pantouflage), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato, si colloca in una logica di continuità, nel contrasto a fenomeni corruttivi, con i meccanismi di pre-impiego (le c.d. inconfiribilità) e in corso di impiego (le incompatibilità).

Nello specifico, l'art. 1, co. 42, lett. l), della l. n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il co. 16-ter, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in



contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

In virtù delle indicazioni fornite dall'ANAC, per << dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali >> si intendono anche i dipendenti che, pur non titolari di tali poteri, collaborano all'esercizio degli stessi svolgendo istruttorie che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. Inoltre, l'ambito dei soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione presso i quali i dipendenti non possono svolgere attività lavorativa o professionale deve essere definito mediante un'interpretazione ampia, ricomprendendo anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico.

Come osservato da ultimo anche nel PNA 2019 «Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013».

In merito all'individuazione dei soggetti destinatari del divieto di *pantouflage* ai sensi dell'art. 21⁶ del d.lgs. 39/2013, l'Autorità, nel PNA 2019, specifica che negli enti di diritto privato in controllo, sono sottoposti al divieto in questione gli amministratori e i direttori generali poiché muniti di poteri gestionali, mentre esso non si estende ai dipendenti, né ai dirigenti ordinari salvo che non siano muniti di incarichi autoritativi o negoziali.

Al fine di assicurare il rispetto della normativa in questione, il CONI si adopera affinché:

- negli interpellanti o nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa predetta;
- sia resa una dichiarazione di insussistenza della causa ostativa da parte dei soggetti interessati;
- sia garantita una specifica attività di vigilanza.

Infine, si precisa che l'Ente provvederà ad inserire in eventuali bandi di gara o negli atti prodromici all'eventuale affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che

⁶ L'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 precisa che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".



il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2 e 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.

Giova, tuttavia, specificare che secondo quanto stabilito dall'Autorità con delibera n. 1090 del 16 dicembre 2020, qualora il passaggio avvenga tra l'amministrazione controllante e l'ente di diritto privato controllato, verrebbe a mancare il rischio che il dipendente pubblico, durante lo svolgimento dell'incarico precedente, venga distolto dal perseguimento dell'interesse pubblico in vista del futuro incarico, non potendosi identificare un interesse di natura privatistica contrapposto a detto interesse pubblico, in virtù del rapporto di controllo sussistente tra gli enti.

Conflitto di interessi

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse dell'Ente, si ha un conflitto di interessi. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

Tutto il personale e i collaboratori, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

Nell'esclusivo interesse del CONI, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali e devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con i responsabili delle aree di appartenenza.

In particolare, i soggetti competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche, ecc. devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La misura di gestione del conflitto di interessi, infatti, mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, il CONI assicura specifiche attività formative rivolte al personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.



Tramite l'attività di formazione il CONI intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione. In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT. La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà definita secondo il programma concordato con l'Organo di indirizzo.

Il programma di formazione, gestito e approvato dalla GN su proposta del RPCT, individua i soggetti tenuti a ricevere formazione, i relativi contenuti e gli strumenti di erogazione, quantificando le ore/giornate ad essa dedicate.

La formazione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso corsi di formazione (frontale o in modalità FAD); e-mail di aggiornamento; note informative interne.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti, per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tuttavia, tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Premesso che le ridotte dimensioni dell'Ente e la specificità delle mansioni assegnate al personale ne rendono particolarmente complessa l'attuazione, il CONI adotta tale misura in quelle aree a rischio ove le risorse disponibili e le competenze richieste lo consentono, eventualmente in combinazione o alternativa a una strategia di segregazione delle competenze che consiste nell'attribuzione a soggetti diversi di funzioni diverse (istruttorie e accertamenti, adozione decisioni, attuazione decisioni prese, attività di verifica).



Ad ogni modo, la rotazione del personale potrà essere parzialmente attuata attraverso l'utilizzo di alcune risorse in quota percentuale predeterminata tra uffici differenti, in ragione delle necessità operative dell'Ente.

In merito alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3 – PNA 2019) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. I-quater – Linee Guida ANAC delibera n. 215/2019), si evidenzia come sia controversa la possibilità di applicare obbligatoriamente tale misura a tutti gli altri soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001.

In ogni caso, è onere del RPCT monitorare le eventuali ipotesi in cui possano verificarsi i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *I-quater* del d.lgs. n. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito, i dipendenti dovranno comunicare all'Ente l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

Codice di comportamento

Al momento della redazione del presente Piano, l'Ente non è ancora dotato di un Codice di comportamento in quanto il personale dello stesso era soggetto al Codice Etico di Sport e Salute. In ragione delle recenti modifiche organizzative, che hanno determinato la configurazione della pianta organica, e al fine di garantire una specifica applicazione delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", nonché in conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ente sta provvedendo ad adottare un proprio Codice interno di comportamento dei dipendenti, da pubblicare sul sito istituzionale e consegnare a ciascun dipendente.

La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del CONI sono tenuti ad applicare.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i soggetti coinvolti nelle attività del CONI a qualsiasi titolo.

Il Codice di comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del Piano per la Prevenzione della Corruzione adottato dal CONI.



Si rammenta a tal proposito che eventuali violazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari.

In precedenza, il personale era soggetto al Codice Etico di Sport e Salute. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al succitato Codice.

6.3.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta un'attività fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

L'attività di monitoraggio ha un ruolo strategico nell'azione di prevenzione della corruzione divenendo uno strumento utile per individuare le priorità delle azioni e definire le misure da adottare.

Il RPCT riferisce sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo all'Organo di indirizzo. In particolare, l'RPCT riporta:

- l'esito della verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- l'esito dell'esame delle informazioni e delle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'esito dell'analisi e della successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- l'esito della verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione a eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.



È facoltà del Responsabile acquisire tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

In ogni caso, con cadenza annuale, l'Ente provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

8. CONSULTAZIONE

La fase di consultazione è afferente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente PTPCT. Essa attiene all'attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni all'Ente nel reperimento di tutte le informazioni possibili per una migliore personalizzazione della strategia di prevenzione al fenomeno corruttivo e viene realizzata attraverso le modalità e gli strumenti diffusamente descritti nel presente documento, ai quali si rinvia (es., precedentemente all'approvazione, pubblicazione sul sito e/o trasmissione a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti).

9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Il CONI, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno.

A tal proposito, il PTPCT:

- viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché ai fornitori, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione;
- viene pubblicato sul sito istituzionale del CONI, sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione.

Si prevede, inoltre, che in caso di assunzione di nuovi dipendenti, la copia del PTPCT venga consegnata, previa contestuale sottoscrizione da parte del nuovo dipendente con valore di presa conoscenza, all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro.



SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2022 – 2024



1. INTRODUZIONE

Il principio di trasparenza rappresenta, ai sensi dell'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, un principio generale dell'azione amministrativa, attraverso il quale si accresce la fiducia dei singoli, coniugando garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa. La trasparenza assume, in tal senso, un valore di congiunzione dei principi giuridici costituzionalmente imposti di buon andamento, imparzialità, legalità e partecipazione democratica.

La trasparenza garantisce, infatti, la conoscibilità e la visibilità della politica, dell'amministrazione e del potere nell'ambito del rapporto tra democrazia e società dell'informazione. L'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, individua nella trasparenza la *“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, che va a integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino”*.

Essa rappresenta strumento indispensabile e perno su cui si reggono i moderni assetti democratici, garantendo forme di controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e dei soggetti richiamati dalla legge. La trasparenza assume, pertanto, un valore di principio e di essere della pubblica amministrazione, strumentale a un operato di qualità e, allo stesso tempo, funzione di garanzia per interessi individuali e meta individuali.

Attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza si punta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, si riavvicina il cittadino alla p.a. La p.a. assume, in tal modo, sempre più i contorni di una «casa di vetro», nell'ambito di una visione più ampia di valori costituzionali che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri (in tali termini Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 24 febbraio 2016, n. 525, in sede di parere sul d.lgs. n. 97/2016).

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, il CONI ribadisce anche per il triennio 2022 – 2024 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione resa dalla stessa Autorità, la compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti e tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

A tal proposito, gli obblighi sono assolti mediante l'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella struttura *“Amministrazione trasparente”* (di cui all'allegato 1 del d.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 1310/2016) compatibilmente all'attività, dimensione organizzativa e propensione al rischio del CONI, tenuto conto delle disposizioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni e degli enti pubblici economici) e



nella delibera ANAC n. 1310/2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», e nei rispettivi allegati”).

In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione.

Conseguentemente, il CONI consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l’accesso procedimentale; l’accesso civico; l’accesso civico generalizzato; etc.

La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall’allegato n. 2: “Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti”.

Il CONI può pubblicare sul sito istituzionale questionari web per raccogliere le valutazioni sulla facilità di consultazione del sito, sulla completezza dei dati e delle informazioni pubblicati dall'Ente e per ricevere suggerimenti per ulteriori richieste di pubblicazione relative ad altre categorie di dati, oltre quelli obbligatori.

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell'accessibilità dei dati nonché di creare un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata: responsabiletrasparenza@cert.coni.it

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Anche per il triennio 2022 - 2024, il CONI si pone come obiettivi:

- garantire la massima trasparenza nella propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l’attuazione degli obblighi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla Trasparenza.



3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile è stato affidato all'avv. Francesca Macioce. Il Responsabile verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri soggetti coinvolti. In linea generale il RPCT richiede alle Funzioni del CONI i dati di competenza necessari ad adempiere agli obblighi di legge e li invia per la pubblicazione alla Società CONINet, che gestisce il sito istituzionale.

Il RPCT riferisce alla GN del CONI, all'OIV, ovvero direttamente all'Autorità qualora necessario, i casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

L'OIV riceve le segnalazioni del RPCT in merito al mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione e riferisce, su richiesta, all'ANAC sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3.2 Personale

Tutto il personale in forza, nonché l'Organo di indirizzo, per quanto di competenza, collabora con il RPCT al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

3.3 Organo di indirizzo

La GN del CONI, per quanto di competenza, è informata dei casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili e avvia le azioni necessarie anche in riferimento ad eventuali procedimenti disciplinari.

3.4 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella Sezione è curato con il supporto della Società CONINet. Ove necessario, i dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Trasparente è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 33/2013 – Allegato 1, dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, in coerenza con quanto stabilito dall'ANAC con determinazione 8 novembre 2017, n. 1134.

Sul sito istituzionale del CONI, nella sezione "Amministrazione trasparente", vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti ai sensi della vigente normativa. In merito alle modalità di inserimento dei dati



della Sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013.

Nella tabella di cui all'Allegato 2 (Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti) sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, dati, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile, le tempistiche di pubblicazione e il riferimento normativo.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT attua misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato n. 2, in coerenza con le indicazioni fornite da ANAC. In particolare, il Responsabile periodicamente provvede a effettuare controlli a campione sul sito istituzionale.

6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento. Attraverso il diritto d'accesso, come modificato nel corso del tempo, si valorizza il metodo dialettico come forma di esercizio della funzione amministrativa, secondo un'ideale progressione verso l'attuazione sempre più effettiva e concreta del principio di trasparenza.

Il quadro normativo ci consegna una disciplina sul diritto d'accesso articolata in tre diverse forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Il CONI dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, c.d. accesso documentale, nonché di accesso civico e di accesso civico generalizzato disciplinati dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, secondo le modalità di seguito riportate.

Per tutte le ulteriori indicazioni si rinvia alla normativa in vigore.

6.1 Accesso documentale

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.



Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90:

- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- per acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- per conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- per conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per conoscere la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, comma 1, lett. b) riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, d. P. R. 12 aprile 2006, n. 184 e in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esse sono:

Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è



accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

Accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R alla sede dell'Ente oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC compilando il modulo allegato al regolamento. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dall'Ente, le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

6.2 Accesso civico

Sulla base della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato emanato il d.lgs. n. 33/2013, con il quale sono stati introdotti una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico "semplice" (art. 5, d.lgs. n. 33/2013).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.



A differenza di quanto previsto per l'accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell'istanza, né è richiesta una motivazione. Con l'accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di "accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 d.lgs. n. 33/2013).

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste sono specificate nella Sezione Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Accesso civico" del sito istituzionale del CONI, alle quali si rinvia.

A seguito delle richieste pervenute, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale del CONI.

6.3 Accesso civico generalizzato

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il d.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni.

Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", ovvero il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, co. 2).

La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non



è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione. La trasparenza va così ad assumere valore di accessibilità totale e il diritto di accesso generalizzato assurge a rango di diritto fondamentale, segnando il passaggio dal “bisogno di conoscere” al “diritto di conoscere” (*from need to right to know*).

Il CONI ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato.

A tal proposito, è stato introdotto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente anche il servizio relativo all'Accesso Civico “generalizzato” ex artt. 5, co.2, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste, alle quali si rinvia.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

6.4 Registro degli accessi

In conformità alle previsioni normative, l'Ente ha istituito il “Registro degli Accessi”, consistente nell'elenco delle richieste (in ordine cronologico) secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Accesso Civico”, sono pubblicati i Registri per ogni anno. Nel 2022, ad oggi, è pervenuta una sola istanza di accesso.